

INDICE

Costituzioni della Società della Carità

Breve descrizione della Società della Carità.....	33
Capitolo I.	
Fine della Società.....	33
Capitolo II	
Varietà delle persone di cui deve essere composta tale Società.....	34

Costituzioni della Società della Carità

Breve descrizione della Società della Carità

1. Prima d' esporre le Leggi con le quali viene diretta a conseguire il suo fine qualunque Società, bisogna conoscerne esattamente l'intento e la natura; perciò noi, che ci accingiamo a scrivere, ad onore di Dio Padre e del suo Figlio Unigenito Gesù Cristo nostro Signore, le Costituzioni della Società della Carità, ne premetteremo una breve descrizione, da cui, come da principio e germe comune, queste tutte germogliano. E questa descrizione comprende due capi, e cioè il fine, e le persone di cui la Società si compone; il fine, poi, è quasi la forma, mentre le persone sono come la materia.

CAPITOLO I. Fine della Società

2. La Società dei fratelli che prendono il nome dalla Carità, dedicata al Redentore nostro Gesù Cristo, alla beata sempre Vergine Maria, al beato Michele Arcangelo, ai beati Apostoli Pietro e Paolo e a tutti i Santi, si compone di fedeli cristiani che, vivamente accesi dal desiderio d'essere discepoli del medesimo nostro Signore e Maestro Gesù Cristo, attendono alla propria perfezione con vicendevoli aiuti ed esortazioni (Reg. I)¹.

3. E poiché nella propria perfezione si racchiude, e può esser detto gran parte, anche l'esercizio della carità verso il prossimo, secondo le parole del nostro Signore Gesù Cristo: «Chi avrà fatto ed insegnato, sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli» (Mt 5,19); questa Società ama grandemente anche tutte le opere di carità verso il prossimo, e volentieri le intraprende, in quanto sa che esse, assunte ordinatamente secondo la volontà divina, aiutano mirabilmente gli uomini a rendere la loro vita più accetta a Dio Padre e a Gesù nostro Signore, che dice: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 15,12) (DICHIARA-

1. Questo richiamo (che si incontrerà anche in seguito) si riferisce al corrispondente paragrafo della *Regula Instituti Caritatis*, approvata il 20 dicembre 1838, dalla Sacra Congregazione per i Vescovi e i Regolari, e inserita nelle Lettere Apostoliche «*In sublimi*», con cui Gregorio XVI, il 20 settembre 1839, ratificò l'avvenuta approvazione.

ZIONE).

(DICHIARAZIONE) Perciò denominiamo questa Società dalla *Carità*, come dalla caratteristica dei discepoli di Gesù. Tuttavia, coloro che dovranno governarla badino accuratamente di non attaccarsi troppo al nome e alle altre cose che non costituiscono la sostanza della Società, e sembrano indifferenti a conseguire il fine.

4. Fra le opere di carità primeggia la cura pastorale, come l'opera più perfetta e sintesi di tutta la carità, di cui Gesù disse: «Il buon pastore offre la vita per le pecore» (Gv 10,11); e questo è l'atto supremo di carità, secondo il detto: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Perciò, questa Società non può raggiungere la piena esistenza e la perfetta sua forma, se non si compone di Sacerdoti che possano assumere la cura pastorale ed effettivamente l'assumano (D.).

(D.) Se questa Società si componesse soltanto di laici, sarebbe costituita nel minimo grado della sua perfezione, eppure anche allora sussisterebbe compiuta nella sua specie; egualmente se di Chierici. Ma quando si compone di Sacerdoti, Chierici e Laici ad un tempo, i Sacerdoti vanno considerati come parte sostanziale di essa, Chierici e Laici come parte accidentale: perché non le occorrono Laici o Chierici per ottenere la completa sua natura, ma solo Sacerdoti.

5. Perciò, fine di questa Società è procurare diligentemente la santificazione dei membri di cui si compone; e tramite la loro santificazione, spendere ogni suo affetto ed energia nelle opere tutte di carità e specialmente nella salvezza eterna di tutto il prossimo (Reg. III) (D.).

(D.) La santificazione propria dev'essere, allo stesso modo, *fine* e *mezzo* della santificazione altrui. Infatti le opere di carità si assumono in quanto sappiamo di certo che ciò piace a Dio; e ciò che piace a Dio è la nostra santificazione, poiché si legge: «questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione» (1Ts 4,3). E dunque, quanto più saremo santi, tanto maggiori forze avremo per giovare al prossimo.

CAPITOLO II.

Varietà delle persone di cui deve essere composta tale Società

6. Due poi sono i principali generi di persone che si aggregano in questa Società, presa in generale, per il duplice modo di esercitare la carità verso il prossimo (D.); ad essi, poi, si aggiungono altri due generi come accessori².

(D.) La carità, infatti, si può esercitare *in modo generale*, quando, senza dedicarsi esclusivamente ad una specie particolare di carità, si esercita secondo le proprie forze qualsiasi opera caritativa, fra cui primeggia la cura pastorale. E si può d'altro canto esercitare *in modo particolare*, quando ci si dedica interamente ad una qualche specie di carità, come la cura degli infermi negli ospedali.

7. Il primo genere comprende quei sacerdoti, propriamente detti *presbiteri della Società*, che oltre i tre voti comuni ai coadiutori, di cui si dirà più sotto (8), umilmente si sottomettono, con voto di speciale obbedienza, al sommo Vicario di Cristo, successore di Pietro, così da essere pronti a recarsi subito dovunque al medesimo piacerà di mandarli, sia tra i fedeli sia nelle regioni degli infedeli, anche senza sussidio di viaggio; e a servire alacramente la Chiesa di Dio, anche a prezzo della propria vita, nel modo che lo stesso Pontefice avrà prescritto, in tutto ciò che si degnerà d'imporre loro.

2. «Personarum autem, quæ admittuntur in hanc Societatem generaliter sumptam, quatuor sunt classes; si finem, quem ipsa spectat, intueamur: tametsi omnes; qui ingrediuntur, quod ad ipsos attinet, quartæ classis esse debent, de qua dicitur.» (EG c. I, § 7). Cfr. DS II, 511.

8. Il secondo genere comprende quelli che si dicono *coadiutori della Società*, e che, sebbene siano disposti nell'animo a subire ogni prova per amore di nostro Signore Gesù Cristo, sono tuttavia ordinati ad uffici più particolari, secondo che i Superiori giudicheranno che ciò sarà meglio, nel Signore, per la salvezza delle loro anime ed il bene della Chiesa. E questi fanno tre voti semplici, generalmente parlando (D.), e da parte loro perpetui, cioè di castità, di povertà e di obbedienza, da prestarsi ai Superiori della Società.

(D.) Diciamo «generalmente parlando», perché in questa Società non si esclude del tutto il voto solenne.

9. I coadiutori, poi, si dividono prima di tutto in due classi: quelle, cioè, degli *interni* e degli *esterni*.

10. Si chiamano *interni* quelli che, compiute le tre prove nelle case della Società (D.), per esercitare la carità si possono collocare temporaneamente al di fuori di esse, ma non con destinazione perpetua. Invece, si dicono *esterni*³ quelli che, formati nella prima e seconda prova, si aggregano fra i coadiutori perché più liberamente esercitino la carità, dimorando anche per sempre al di fuori delle nostre case.

(D.) Per case⁴ della Società s'intendono quelle in cui si vive in comunità.

11. Inoltre, i coadiutori, sia interni sia esterni, si suddividono ancora in *spirituali*⁵, cioè Sacerdoti che servono la Società specialmente nelle opere di carità spirituale; e *temporali*, i quali, essendo laici, la aiutano principalmente negli uffici di carità temporale.

12. E poiché molteplici sono le opere di carità verso il prossimo, e spesso richiedono eminenti doti d'ingegno e varie cognizioni delle cose e delle scienze, sembra ottimamente conforme all'intento di questa nostra Società, che non si pone vincolo né limite alcuno nell'esercizio della carità, che fra i suoi coadiutori temporali, alcuni, dotati di bell'ingegno e di grande umiltà, si esercitino nelle arti liberali e si arricchiscano d'ogni genere di cognizioni, congiungendole a somma pietà, come si addice a tale Società, che in tutto professa di sapere solo Cristo, e Cristo Crocifisso; così che anche alcuni che già nel secolo brillano per pietà e cultura siano aggregati fra i coadiutori temporali, ogniquale volta il Signore si degnierà di chiamarli alla vita perfetta.

13. Tutti quelli che domandano di entrare nella Società, prima d'essere ammessi ad alcuno di questi gradi, sono tratti nelle debite prove, e subiranno esami ed esperimenti, sia comuni sia speciali per l'ufficio e il grado a cui maggiormente converrà, nel Signore, che gli stessi vengano destinati (D.).

(D.) Gli *alunni* della Società si riducono ai predetti generi di persone, come a ciò che è perfetto si riduce ciò che nello stesso genere è imperfetto. Quindi, gli *alunni* nella prima prova si considerano come ospiti della Società; quelli provati con i primi esperimenti diventano *novizi della Società*; quelli che dopo il biennio fecero i voti degli scolastici, si dicono *scolastici approvati*, *esercanti* quelli che vengono provati nella pratica dei ministeri e *proficienti* quelli che attendono alla terza prova.

14. Infine, oltre a questi due generi di persone, che, avendo rinunciando a tutti i beni umani, si dedicano con tutte le forze alla gloria divina ed alla propria perfezione, la Società che prende nome dalla Carità brama d'avere il maggior numero possibile di uomini partecipi dei doni spirituali e dei meriti accumulati, per divina misericordia, con le buone opere di tutti i suoi membri. Perciò, possono venire a questa Società altri due generi di persone, che si potranno chiamare accessori ed ausiliari.

3. Sui coadiutori esterni, cfr. DS III, 143-144.

4. Sulle case, cfr. DS I, 621.

5. Sui coadiutori temporali, cfr. DS II, 660-663.

15. Anzitutto, dunque, accoglie nel suo seno e adotta come *figli* dilettissimi tutti i chierici e i buoni laici, sia quelli che hanno già emesso i voti in altri Istituti, sia quelli trattenuti nel secolo non da umana cupidigia, ma da necessarie e giuste ragioni, e però rifuggono nell'intimo dello spirito dai tumulti di questo secolo e la loro conversazione è nei cieli, e si servono di questo mondo come se non se ne servissero, e perciò sembrano degni del porto della religione. Infatti, per mezzo di questi uomini fedeli e prudenti, in molti casi la Società potrà soccorrere più largamente i bisogni del prossimo ed offrire al maggior numero di persone un modo d'essere partecipi della perfezione religiosa⁶.

16. Allo stesso modo, avviene che la Società, oltre a questi figli d'adozione, abbia pure talune altre persone di buon credito (secondo genere di persone ausiliarie) le quali, senza nessuna professione di vita più perfetta, subiscono soltanto la prima prova e mostrano di voler aderire alla Società nel Signore, con mutuo affetto e vicendevoli servizi e meriti, e desiderano d'essere ad esso *ascritti* (D.)⁷.

(D.) Nella Società già provvista di tutti questi generi di persone, i *presbiteri* sono quelli che formano la Società in senso strettissimo. Poi, i *coadiutori* appartengono alla medesima ancora in senso stretto, poiché anch'essi emettono la completa professione e, sciolti da ogni estraneo legame, si danno interamente all'obbedienza, per esercitare indifferentemente qualunque ufficio caritativo a cui li giudicano adatti e li destinano i Superiori. In terzo luogo, i *figli adottivi* appartengono alla Società in senso lato, e gli *ascritti* in senso ancor più lato.

6. Cfr. DSI, 285, 511.

7. Cfr. DSI, 359-368, 511; III, 199-202.